

Sentenza n. 27 depositata il 27 febbraio 2019

Materia: Ordine pubblico, sicurezza, salute e governo del territorio

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Supposta violazione degli **artt.3, 117, commi secondo, lett.h), e terzo, della Costituzione**

Rimettente: TAR Abruzzo

Oggetto: **Art. 2, comma 1, lett. c), punto IV, della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2013, n.40** (Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco)

Esito: Non fondate le questioni di supposta illegittimità costituzionale **Art. 2, comma 1, lett. c), punto IV, della legge della Regione Abruzzo n. 40 del 2013**

Misure di contrasto alla ludopatia sono dettate da norme statali. In particolare, l'art.7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n.189, prevede la pianificazione della ricollocazione (non ancora realizzata) dei punti dove vien praticato il gioco lecito. La finalità della norma è quella di tenere sotto controllo il gioco lecito, vietandolo nelle vicinanze dei luoghi di raccolta di soggetti che, per giovane età o altre condizioni, sono particolarmente vulnerabili. In proposito sono individuati i c.d "punti sensibili", quali gli istituti di istruzione primaria e secondaria, le strutture sanitarie e ospedaliere, i luoghi di culto e i centri socio-ricreativi e sportivi.

La legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2013, n.40, recante la medesima finalità della norma statale sopra ricordata (di "*prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, ed a tutelare determinate categorie di persone dai rischi che ne derivano*" art.1), prevede che non sia rilasciata l'autorizzazione all'esercizio delle sale da gioco "*nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri... da luoghi sensibili*" (art. 3, secondo comma). La medesima l.r. n. 40 del 2013 individua, inoltre, all'art. 2, comma 1, lett.c), punto IV, tra i luoghi sensibili anche le caserme militari.

In applicazione della norma regionale da ultimo richiamata (L'art. 2, comma 1, lett.c), punto IV, della l.r. n. 40 del 2013) che inserisce tra i luoghi sensibili anche le caserme militari, il Comune di Lanciano non ha dato seguito all'istanza di un'impresa individuale diretta al rilascio della tabella dei giochi da praticare in locali ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri da una caserma (esattamente perché le caserme sono state individuate come luoghi sensibili dalla legge abruzzese).

Contro il diniego del Comune di Lanciano l'impresa è ricorsa al TAR Abruzzo, sezione distaccata di Pescara che, chiamato a giudicare sull'applicazione dell'art.2, comma 1, lett. c) punto IV della l.r. n.

40 del 2013, ha dubitato della competenza della Regione a legiferare in materia.

Il giudice rimettente ha ritenuto che la legge della Regione Abruzzo n. 40 del 2013, avente finalità di carattere socio-sanitario di contrasto alla ludopatia, abbia introdotto, attraverso la norma impugnata, una nuova categoria di luoghi sensibili, le caserme, (non previste nella legge statale), eccedendo così la competenza regionale concorrente in materia di salute e intervenendo legislativamente in materia di ordine pubblico e sicurezza, riservata alla potestà esclusiva statale, con conseguente violazione degli artt. 117 secondo comma, lett. h, Cost.). Eccepisce, inoltre, il giudice rimettente che la norma violerebbe anche il principio di uguaglianza di cui all'art.3, Cost. dettando, per le caserme militari, un regime differenziato rispetto a strutture con analoghe caratteristiche (come i commissariati di polizia).

Investita della questione, la Corte riconduce la disciplina dei giochi leciti alla materia di "ordine pubblico e sicurezza" per le indubbe finalità di prevenzione dei reati e di mantenimento dell'ordine pubblico, tuttavia riconosce anche alle Regioni il potere di adottare norme di prevenzione della ludopatia mediante la previsione di distanze minime dei locali di gioco dai luoghi sensibili per finalità di tutela della salute e di governo del territorio, due materie nelle quali alle Regioni è attribuita dalla Costituzione una competenza concorrente (art.117, terzo comma). La Corte riconosce inoltre che la pianificazione della ricollocazione dei punti di gioco di cui all'art. 7, comma 10, del d.l. n.158 del 2012 non ha avuto seguito per la mancanza del decreto attuativo e che tale inerzia non possa legittimare la paralizzazione della legislazione regionale negli ambiti di sua competenza (salute e governo del territorio).

Nella ricostruzione del quadro normativo, La Corte richiama anche l'intesa, in sede di Conferenza unificata, siglata in data 7 settembre 2017, che consente alle Regioni e agli enti locali di adottare discipline per garantire una maggior tutela dei livelli di sicurezza, della salute, dell'ordine pubblico e dei giovani. L'adeguamento della legislazione regionale a quanto sancito dalla suddetta intesa è infine stabilito dall'art. 1, comma 1049 della legge 27 dicembre 2017, n.205, recante il bilancio di previsione 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020.

Per la Corte, pertanto, il quadro normativo e giurisprudenziale consente alle Regioni, per contrastare la ludopatia, di prevedere ulteriori luoghi sensibili oltre quelli previsti dallo Stato all'art.7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, e l'inclusione, tra essi, delle caserme non è estranea alla finalità della norma di tutelare i soggetti più esposti al rischio di ludopatia. Al contrario l'appartenenza ad un corpo militare e il legittimo possesso di un'arma non esclude la vulnerabilità di un soggetto a rischio di ludopatia anche in considerazione della giovane età. La Corte conclude che *"nei limiti della non irragionevolezza"*, le Regioni per tutela della salute di soggetti esposti al rischio e in considerazione di specifiche conformazioni territoriali possono legittimamente intervenire in

materia con la previsione di ulteriori luoghi sensibili.

L'inserimento in sentenza dei "*limiti della non irragionevolezza*", non consente di escludere con assoluta certezza in futuro un orientamento della Corte difforme da quello palesato in questa sentenza. Potrebbero, pertanto, in futuro anche verificarsi pronunce difformi dalla presente, nel caso venissero portati all'attenzione della Corte interventi normativi regionali in materia che abbiano come limiti la irragionevolezza.